

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

Modifica alla L.R. 22.3.80, n.19

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

"Modifica alla L.R. 22.3.80, n.19".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

L'articolo unico della legge regionale 22.3.1980, n.19 è sostituito dal seguente:

"Al Consigliere regionale in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Al Consigliere regionale che chiede, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale, il rimborso delle spese di alloggio e di vitto è dovuta l'indennità di trasferta nella misura ridotta di 1/3, della metà o di 2/3 a seconda che il Consigliere chieda il rimborso delle spese di alloggio, di solo vitto, di alloggio e vitto. Analogo trattamento ridotto compete nel caso il Consigliere in missione fruisca rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

L'indennità di missione dei Consiglieri in trasferta all'estero è disciplinata dalla L.R. 12 agosto 1977, n.21 e successive modificazioni e integrazioni.

Le norme di cui al primo e secondo comma del presente articolo si applicano anche nel caso di missioni effettuate all'estero".



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)


**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 12 luglio 1984
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Dott. Guaccero)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.TO (Dott. Guaccero)



~~P.c.s. (dott. Renato Guaccero)~~